

è ora!



BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI

24 SETTEMBRE 2014

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

ANNO I N.2

Riforma della giustizia INGIUSTIZIA E' FATTA!

LA RUBRICA

di **Athos**

Il Governo ha emanato, in forma di decreti e/o disegni di legge, alcuni provvedimenti in materia di giustizia e, mentre per quel che riguarda il processo civile non vi sarebbero seri dissensi per la pressante esigenza di abbreviare i termini di trattazione, non così può dirsi in ordine alle scelte di natura penale: in parte condivisibili; alcune neglette ancorché necessarie; altre da respingere in quanto anacronistiche e, in particolare, lesive nei fondamentali diritti della persona.

Tra queste il disegno concepito sul tema prescrizione (sul punto non è inutile ricordare che in occasione della discussione parlamentare sulla più recente modifica dell'istituto e che oggi si vorrebbe vanificare, la solita ANM, con il sostegno esplicito CSM - organismi non nuovi a travalicare i limiti delle rispettive funzioni e competenze intervenendo prima, durante e persino dopo l'approvazione di leggi per sostenere le proprie leggi conservatrici, si opposero - non senza l'apporto della sinistra - per difendere lo status quo).

Fu allora - è giusto ricordarlo - che il Capo dello Stato intervenne osservando che "il nemico mortale della giustizia è la durata eccessiva dei processi", dichiarazione di cui far tesoro oggi che si pretenderebbe (i soggetti sono gli stessi) di allungare i già gravosi termini di prescrizione, secondo una visione statalista e poco preoccupandosi di tutelare la dignità della persona, incompatibile con il regime democratico e del moderno stato di diritto.

Le statistiche giudiziarie documentano

l'altissima percentuale di procedimenti prescritti; mai trattati perché nelle procure si sceglie discrezionalmente di attenzionarne altri. Tuttavia si vorrebbe impedire al Parlamento di intervenire sul tema in chiave di civiltà giuridica, che tra l'altro impone di rispettare il principio costituzionale di "ragionevole durata" del processo; valore universalmente recepito che, ripetutamente violato per i tempi eccessivi del processo, ha giustificato in sede europea le tante sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Diritti Umani a carico dello Stato italiano.

Occorre dunque - fermo restando la legittima pretesa punitiva dello Stato - centrare in Parlamento una equilibrata soluzione al fine di conciliare l'esigenza di reintegrazione dell'ordine sociale, offeso dal reato da una parte, con il rispetto dei diritti dell'uomo dall'altra; diritti che, secondo una regola ormai da tempo acquisita nei moderni stati di diritto, non possono essere sacrificati oltre un certo limite.

È bene permettere che la pena conseguente a condanna (già Platone la definiva "una medicina") deve avere, secondo le più moderne ed affermate legislazioni, "carattere emendativo e retributivo" e, risolvendo un'afflizione, essere proporzionata al danno cagionato, il che è stabilito dall'Art. 27 della Costituzione che recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Consegue che il processo - percorso non meno afflittivo per i suoi effetti materiali, psicologici e sociali, segnatamente nell'epoca della comunicazione - non può durare oltre il necessario, anche quando l'imputato non è sottoposto a

misura cautelare: un provvedimento spesso adottato prima ancora di portarlo dinanzi al giudice e che si risolve in anticipazione di pena, malgrado il principio costituzionale di presunzione d'innocenza.

Se dunque il processo penale è già di per sé un male, sarebbero sufficienti le sole considerazioni di tipo squisitamente umano a consigliare di respingere la tesi che vuole ulteriormente prolungati i termini di prescrizione; scelta odiosa quando finalizzata a ridurre le lentezze di una giustizia macchinosa; è dunque un rimedio, di per sé inaccettabile, alle tante annose disfunzioni risalenti ad atti e negligenze dello Stato, mai corretti; e che un po' rievoca l'azione statutale in fatto d'imposizione tributaria, che assisia e blocca l'iniziativa privata a motivo del costo di gestione della cosa pubblica. Ciò posto, irricevibile e poi la tesi, cinica ed infondata, secondo cui i termini di prescrizione andrebbero prolungati perché il sistema processuale fornirebbe all'imputato una serie di garanzie difensive tali da consentirgli di sottrarsi alla pena con la maturazione della prescrizione.

Irricevibile non solo per il fondamentale diritto costituzionale alla difesa o perché l'esito del processo si conosce solo alla fine, ed è perciò incerta l'applicazione della pena, ma essenzialmente in quanto allo Stato non compete il diritto tale da imporre all'imputato una correlativa condizione di passiva sottomissione. In ogni caso si ricordi che posto di fronte ai c.d. espedienti è sempre il giudice che decide.

A ben vedere i fautori di tale tesi mostrano intolleranza verso le iniziative difensive o garantiste previste dal sistema, risultato di una faticosa e contrastata evoluzione giuridica che vuole una giustizia più giusta. Solo così si spiegano le rigide tassatività dei casi di sospensione e di interruzione dei termini di prescrizione quali dettati dal codice; in ossequio cioè ai diritti del cittadino che è componente di una collettività organizzata e però s'identifica con lo Stato.

...segue al prossimo numero

è ora!

Direttore Responsabile
Gianfranco Polillo

c/o Avv. R. Tibaldi
C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento
Via Archimede, 10 - 00197 Roma
Tel.: 391.3762521

on-line: www.eorasocialista.it
e-mail: nuovopsi@arubapec.it

Reg. Tribunale di Benevento n.1013/14
Dep. in Cancelleria il 23/06/2014

stampato in proprio